


A proposito del Modello 1

di Simona Pontellini*

I contributi eccedenti dovuti sulla dichiarazione dei redditi dovranno essere versati entro il 28 febbraio 2011. I bollettini M.Av. non arriveranno in cartaceo ai medici veterinari che hanno presentato il Modello 1, generato automaticamente per via telematica.



taceo, considerato che i bollettini sono stati generati automaticamente al termine della procedura elettronica di trasmissione del Modello 1. Chi non avesse provveduto alla loro stampa immediatamente dopo la spedizione informatica, potrà recuperarli entrando nella sezione "Consultazione M.Av./Rid" dell'area iscritti del sito dell'Ente.

OBBLIGO ED ESONERO

Si ritiene opportuno ricordare che l'obbligo di presentazione del Modello 1 ricade su tutti gli iscritti agli Albi professionali, fatta eccezione per coloro i quali, non producendo un reddito assoggettabile a contribuzione Enpav, hanno chiesto l'esonero dall'invio del Modello 1.

A tal proposito, occorre richiamare i **presupposti necessari** per presentare la richiesta di esonero dall'invio del Modello 1. Principale presupposto è la **mancata percezione di un reddito assoggettabile a contribuzione Enpav** tra quelli di seguito evidenziati:

- **Il 31 ottobre 2010 è scaduto il termine per la presentazione del Modello 1/2010** riferito ai redditi prodotti nel 2009. I contributi eccedenti dovuti sui dati reddituali dichiarati nel Modello 1/2010 dovranno essere versati entro il 28 febbraio 2011 **mediante i bollettini M.Av. che saranno spediti dalla Banca Popolare di Sondrio entro la fine del mese di gennaio p.v.**

Coloro che hanno presentato il Modello 1 in formato **telematico** e sono risultati tenuti al pagamento di contributi eccedenti, **non riceveranno i bollettini M.Av. in formato car-**

- redditi di lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della libera professione veterinaria con partita IVA o in forma associata;
- redditi derivanti dallo svolgimento della libera professione intramuraria o assimilata, come ad esempio i compensi derivanti da prestazioni di ricerca e consulenza per conto terzi;
- redditi derivanti dall'esercizio di attività, che rientra nell'oggetto della professione, in forma di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto od occasionale (inclusi i get-

toni di presenza per la partecipazione ad Organi collegiali per i quali è richiesta la qualifica di veterinario ad esempio Consiglieri o i Delegati Enpav);

- le borse di studio e gli assegni di ricerca percepiti per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Università o altri Enti pubblici o privati;
- redditi derivanti dallo svolgimento di attività in qualità di Veterinari Specialisti Ambulatoriali ai sensi dell'Acn del 23 marzo 2005 (tali redditi infatti sono assoggettabili a contribuzione Enpav con l'unica differenza che la contribuzione dovuta viene versata direttamente dall'Azienda Usi).

DURATA E RETROATTIVITÀ

La mancata produzione di un reddito assoggettabile a contribuzione Enpav deve poi essere espressione di una situazione il più possibile protratta nel tempo. Ad esempio, sono legittimati a chiedere l'esonero dall'invio del Modello 1 i Veterinari dipendenti (nel senso vero e proprio del termine) che percepiscono come unico reddito quello da lavoro dipendente.

Coloro invece che per periodi transitori non percepiscono un reddito assoggettabile a con-

tribuzione Enpav, devono inviare il Modello 1 indicando il valore zero negli appositi campi.

Circa gli **effetti della richiesta di esonero**, si evidenzia che questa ultima **non può avere effetti retroattivi**, o in altri termini può valere unicamente a partire dall'anno in cui viene presentata.

Infine, nel caso in cui non sussistano più i **requisiti** per la presentazione della richiesta di esonero, la stessa deve essere **tempestivamente revocata** a cura dell'interessato, mediante l'apposita modulistica disponibile sul sito dell'Ente alla voce "Revoca esonero dall'invio del Modello 1".

L'accertamento da parte degli Uffici Enpav - anche mediante il controllo incrociato con l'Amministrazione Finanziaria - dell'esistenza di un reddito assoggettabile a contribuzione Enpav, nonostante l'avvenuta presentazione della richiesta di esonero, comporta come conseguenza il recupero della eventuale contribuzione dovuta con le maggiorazioni previste dall'art. 19, comma 5 del Regolamento Enpav, per il caso delle dichiarazioni reddituali infedeli (sanzione pari al 30% del maggior contributo dovuto).

*Direzione Contributi

WWW.ENPAV.IT



Il sito dell'Enpav si è completamente rinnovato. Navigalo subito per scoprire nuove funzioni e servizi.